# INPS GESTIONE IMMOBILIARE IGEI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Atto organizzativo per la gestione delle segnalazioni di illecito in IGEI (cd. «whistleblowing») ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Adottato dal Liquidatore in data 15/12/2023 su proposta del RPCT

Il/liquidatore

#### **Premessa**

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 [di seguito anche solo: «d.lgs. n. 24/2023»] - che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - ha profondamente modificato la disciplina in materia di whistleblowing, precedentemente prevista all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Le principali novità introdotte dalla nuova disciplina ricomprendono, tra le altre cose: il rafforzamento del sistema di tutele per il *whistleblower*; l'estensione delle tutele a soggetti ulteriori rispetto al segnalante; l'ampliamento e la tipizzazione delle fattispecie di illecito oggetto della segnalazione del whistleblower; l'obbligo di attivazione di un **canale interno** di segnalazione per gli enti soggetti alla normativa in parola e di adozione di un apposito **atto organizzativo** per la disciplina interna della segnalazioni.

Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in attuazione del d.lgs. n. 24/2023, l'ANAC ha adottato delle Linee guida relative al canale esterno gestito dall'Autorità medesima [di seguito anche solo: «Linee guida ANAC»] In tali Linee guida, l'Autorità (riservandosi di adottare successivamente più approfondite Linee guida sui canali interni) fornisce già utili indicazioni e principi di cui gli enti possono tener conto per la definizione dei propri canali e modelli organizzativi interni, precisando, in particolare, che:

- la tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure di prevenzione della corruzione;
- anche gli enti tenuti all'adozione delle misure integrative del MOG 231 sono tenuti a definire le modalità con cui si intende attuare la nuova disciplina in tema di whistleblowing e, in particolare, sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni;
- la definizione delle modalità di attuazione della disciplina "whistleblowing" può essere effettuata all'interno del MOG 231 o con un separato atto organizzativo a cui il MOG 231 rinvia;
- l'atto organizzativo va adottato dall'organo di indirizzo dell'ente;
- nell'atto organizzativo è opportuno che vengano almeno definiti il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura whistleblowing e alle disposizioni di legge;
- negli enti tenuti a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), la gestione del canale interno va affidata a quest'ultimo;
- i canali interni devono essere progettati in modo da garantire la tutela della riservatezza e il rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Il presente atto è adottato per definire le modalità con cui INPS GESTIONE IMMOBILIARE IGEI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE [di seguito: «IGEI»] intende dare attuazione alla nuova disciplina in materia di whistleblowing di cui al d.lgs. n. 24/2023, stabilendo termini, modalità e procedure per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni di illecito in IGEI, mediante l'attivazione di un apposito canale interno.

La disciplina prevista nel presente atto tiene conto delle indicazioni contenute nelle **Linee Guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023** e, ove necessario, sarà aggiornato a seguito dell'emanazione delle specifiche Linee guida sui canali interni che l'ANAC si è riservata di adottare.

Il presente atto è adottato ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 dal Liquidatore di IGEI su proposta del RPCT di IGEI, e si articola **due sezioni** di cui una di tipo organizzativo volta a disciplinare il canale interno di IGEI e la seconda di natura ricognitiva, dedicata ai canali esterni di segnalazione (ANAC e divulgazione pubblica) e al sistema di tutele per il *whistleblower*, che rinvia, per la disciplina di dettaglio, al d.lgs. n. 23/2023.

Il presente atto costituisce parte integrante del MOG 231 di IGEI - Parte Speciale -B- (contenente le misure integrative per la prevenzione della corruzione e la trasparenza) nel cui ambito va inserito un espresso rinvio e sostituisce la disciplina prevista al par. 4.5 della MOG 231 – Parte generale.

Il presente atto è pubblicato nella sezione "società trasparente" del sito di IGEI (<u>www.igei.eu</u>), alla sottosezione "*Disposizioni generali*" - "atti generali" e alla sottosezione appositamente istituita "Altri contenuti – whistleblowing" in cui saranno, altresì, riportate, in maniera sintetica, le indicazioni operative essenziali per l'utilizzo del canale interno di IGEI dedicato alle segnalazioni whistleblowing.

# Sezione 1 - Canale interno IGEI per il whistleblowing

#### 1. Indicazioni generali

Il canale interno di IGEI per le segnalazioni whistleblowing è affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di IGEI (par. 2).

Possono effettuare una segnalazione tramite il canale interno di IGEI tutte le **persone fisiche** che abbiano acquisito informazioni in merito a violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea nell'ambito del **contesto lavorativo in IGEI** ossia in occasione dello svolgimento di attività lavorative o professionali, presenti o passate, presso IGEI<sup>1</sup> (per l'indicazione specifica dei **soggetti legittimati** si rinvia al **par. 3**).

Le segnalazioni devono essere effettuate **nell'interesse pubblico** oppure **nell'interesse alla integrità di IGEI** e devono avere ad oggetto una delle **violazioni** indicate nel **par. 4** che recepisce la tipizzazione legislativa delle fattispecie lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

La segnalazione, che deve contenere i dati e gli elementi di cui al par. 5, va effettuata utilizzando il canale interno di cui al par. 6 e secondo le modalità ivi previste, ferma restando la facoltà, nei casi previsti dalla legge, di utilizzare il canale esterno ANAC e la divulgazione pubblica (parr. 7 e 8).

Il segnalante beneficia del **sistema di tutele** previste dalla disciplina in materia di *whistleblowing*, elencate al **par. 9.** Per beneficiare della tutela, al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un **ragionevole e fondato** motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano **vere** e **rientrino nell'ambito della normativa**.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare sono **irrilevanti ai fini della sua protezione** e della trattazione della segnalazione da parte di IGEI.

Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni scarsamente attendibili acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci di corridoio (per gli specifici casi di esclusione si rinvia al **par. 4.1**).

Dalla segnalazione deve essere possibile evincere **l'identità del segnalante**. Pertanto la segnalazione deve recare le generalità e la sottoscrizione del segnalante e deve essere sempre corredata da una copia del documento d'identità del segnalante, ferma restando la tutela della riservatezza del segnalante che viene garantita anche attraverso le modalità indicate al par.6.

Nel caso di segnalazioni anonime (par. 6.4) ricevute attraverso il canale interno di IGEI dedicato al whistleblowing e, comunque, nel caso di mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente paragrafo come meglio specificate di seguito, le segnalazioni saranno comunque registrate ma verranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie e non godono delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

## 2. Soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna in IGEI.

La gestione delle segnalazioni attraverso il canale interno di IGEI (par. 6), è affidata, in via esclusiva, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di IGEI (di seguito: «RPCT di IGEI») che assicura il possesso dei requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza nonché della specifica formazione e competenza professionale richiesti dal ruolo, anche con riferimento alla tutela dei dati personali. Il RPCT è l'unico soggetto di IGEI autorizzato ad accedere ai dati, alle informazioni e alla documentazione relative alle segnalazioni.

La segnalazione da cui sia desumibile l'intenzione di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, presentata ad un **soggetto diverso** dal RPCT di IGEI va trasmessa a quest'ultimo, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il concetto di contesto lavorativo è da intendersi in senso ampio e, dunque, non è riferibile ai soli dipendenti ma anche a tutti gli altri soggetti (persone fisiche) che abbiano una relazione qualificata con IGEI (rapporto di lavoro, collaborazione o altro rapporto giuridico).

#### 3. Soggetti legittimati alla segnalazione.

Possono effettuare una segnalazione tramite il canale interno di IGEI di cui al par. 6:

- i dipendenti di IGEI;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che svolgono la propria attività presso o a favore di IGEI;
- i lavoratori o collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di IGEI;
- gli azionisti (persone fisiche) di IGEI;
- Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso IGEI, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Tutti i suddetti soggetti, sono legittimati a presentare la segnalazione e godono della relativa tutela sia in costanza di rapporto che nelle seguenti ipotesi:

- anteriormente alla costituzione del rapporto se le informazioni sono acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova,
- successivamente alla cessazione del rapporto se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

#### 4. Informazioni che possono essere oggetto della segnalazione.

Ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e delle Linee guida ANAC, possono essere oggetto di segnalazione, le informazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo di IGEI su comportamenti, atti od omissioni che costituiscono una delle violazioni di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di IGEI, indicate dal legislatore. Alla luce di quanto previsto nel d.lgs. n. 24/2023 possono essere oggetto di segnalazione tramite il canale interno di IGEI, le informazioni relative a:

#### a) Violazioni del diritto nazionale

- Illeciti amministrativi, civili, penali e contabili;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ivi incluse le violazioni del MOG 231.

#### b) Violazioni del diritto UE

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi²;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea<sup>3</sup>;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali<sup>4</sup>;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai punti precedenti<sup>5</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si tratta dei settori indicati nell'Allegato 1 del d.lgs. n. 24/2023 (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3), d.lgs. n. 24/2023).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si tratta di atti e omissioni in violazione dell'art. 325 del TFUE (lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (V. art. 2, co. 1, lett. a) n. 4), d.lgs. n. 24/2023)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si tratta di atti e omissioni in violazione dell'art. 26, paragrafo 2, del TFUE. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (V. art. 2, co. 1, lett. a) n. 5), d.lgs. n. 24/2023).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V. art. 2, co. 1, lett. a) n. 6), d.lgs. n. 24/2023.

Possono costituire oggetto di segnalazione anche i **fondati sospetti**. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene possano essere perpetrate sulla base di **elementi concreti**.

Tali elementi possono essere anche *irregolarità* e *anomalie* (**indici sintomatici**) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni sopra indicate.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad esempio, occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

# 4.1. Informazioni che non possono essere oggetto della segnalazione.

**Non** possono essere oggetto di segnalazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Inoltre, restano ferme le disposizioni nazionali e europee in tema di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme del codice di procedura penale (art. 1, commi 3 e 4, d.lgs. n. 24/2023).

## 5. Elementi essenziali delle segnalazioni.

La segnalazione deve contenere separatamente, secondo le modalità di cui al par. 6, i dati identificativi del segnalante e gli elementi informativi sulla violazione oggetto di segnalazione.

La segnalazione va datata e deve recare le generalità e la sottoscrizione del segnalante unitamente ad una copia del suo documento d'identità.

Per quanto concerne l'oggetto della segnalazione occorre indicare i seguenti elementi informativi:

- la descrizione del fatto (condotte illecite) oggetto della segnalazione e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- le generalità del soggetto a cui attribuire i fatti segnalati ovvero altri elementi che consentano di identificare tale soggetto;
- ove disponibili, i documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- ove presenti, le generalità degli altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT di IGEI (che gestisce le segnalazioni) può chiedere elementi integrativi al segnalante in via riservata.

Il segnalante deve essere adeguatamente informato del fatto che occorre specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

#### 6. Canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni in IGEI.

Il *whistleblower* può effettuare la segnalazione al RPCT di IGEI in forma scritta tramite segnalazione inserita in **tre buste chiuse**:

- 1) la prima busta contiene i **dati identificativi** del segnalante unitamente alla data della segnalazione alla e **sottoscrizione** del segnalante, corredati dalla **fotocopia del documento di riconoscimento**;
- 2) la seconda busta contiene la **segnalazione** propriamente detta con l'indicazione dei soli **elementi informativi** relativi al fatto oggetto di segnalazione di cui al par. 5, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;
- 3) le prime due buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata al RPCT IGEI Whistleblowing*" senza indicazione del mittente.

Ferma restando la procedura sopra indicata, è possibile effettuare la consegna *brevi manu* nell'apposita cassetta predisposta nella sede societaria o tramite servizio postale con raccomandata A/R all'indirizzo:

INPS GESTIONE IMMOBILIARE - IGEI S.p.A. in liquidazione c.a. RPCT

Via Crescenzio n. 17/a - 00193 Roma

#### 6.1. Istruttoria della segnalazione

Ad esito della trasmissione di una segnalazione, il RPCT di IGEI:

- a) rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- b) mantiene le **interlocuzioni** con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, elementi integrativi sulla segnalazione;
- c) dà un corretto e diligente seguito alle segnalazioni ricevute, archiviando le segnalazioni ritenute inammissibili e svolgendo l'istruttoria di quelle ammissibili per valutare la sussistenza dei fatti o delle condotte segnalate, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, ai fini della trasmissione agli organi preposti. In particolare:
  - qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT ne dispone l'archiviazione per inammissibilità con adeguata motivazione, informando il segnalante<sup>6</sup>;
  - laddove ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, il RPCT provvederà a trasmettere la segnalazione agli organi preposti ossia, a seconda dei casi, al collegio sindacale di IGEI in qualità di OIV per l'avvio di un'inchiesta interna o alle competenti autorità esterne (amministrative o giudiziarie) per ulteriori indagini;
- d) fornisce un **riscontro**<sup>7</sup> al segnalante entro tre (3) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette (7) giorni dal ricevimento della stessa, comunicando l'esito della segnalazione, che potrà consistere, alternativamente,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> A titolo esemplificativo il RPCT archivierà la segnalazione per inammissibilità, informandone il segnalante, nei casi di manifesta infondatezza per la totale assenza di elementi di fatto idonei a giustificare successivi accertamenti o nei casi di eccessiva genericità dei contenuti della segnalazione ovvero di documentazione palesemente non appropriata o inconferente, tale da non consentire la comprensione dei fatti anche a seguito di richiesta di integrazione.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Per "riscontro" si intende la comunicazione al segnalante del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

nella comunicazione dell'archiviazione per inammissibilità, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il RPCT di IGEI assicura la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati personali contenuti o desumibili dalla segnalazione, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte nelle segnalazioni e adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (par. 6.2 e 6.3).

La segnalazione è oggetto di **protocollazione riservata**, anche mediante autonomo registro, a cura del RPCT di IGEI. L'eventuale documentazione cartacea relativa alla segnalazione è conservata in apposito **armadietto chiuso a chiave** nella esclusiva disponibilità del RPCT.

Il RPCT illustra adeguatamente al segnalante il sistema di tutele di cui può beneficiare (par. 9)

#### 6.2. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Ad esito della ricezione di una segnalazione tramite il canale interno di IGEI, il RPCT assicura la **tutela della riservatezza dell'identità del segnalante** e non può utilizzare la segnalazione oltre quanto necessario per dare seguito alla stessa. In particolare, il RPCT di IGEI si attiene ai seguenti principi:

- l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, non possono essere rivelati a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- la protezione della riservatezza è estesa all'identità dei facilitatori<sup>8</sup>, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

#### 6.3. Protezione dei dati personali e conservazione dei dati e della documentazione

Il **trattamento di dati personali** relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. In particolare, Il RPCT, in qualità di titolare del trattamento:

- fornisce idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) al segnalante e agli altri interessati;
- adotta misure organizzative appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, tra cui la protocollazione riservata e la custodia di dati e documenti in luogo protetto non accessibile a soggetti non autorizzati;
- assicura che i dati personali siano trattati solo se pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità della segnalazione e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità<sup>9</sup>, provvedendo successivamente alla relativa cancellazione o anonimizzazione;
- cancella immediatamente i dati raccolti accidentalmente.

L'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) da parte del segnalante e degli altri interessati può essere limitato, ai sensi dell'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Per facilitatore si intende la persona fisica che, eventualmente, assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Il periodo di conservazione, non può, comunque, essere superiore a cinque anni.

un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi rilevanti tutelati dalla legge. In particolare, il soggetto segnalato non può avvalersi di tali diritti per conoscere l'identità del segnalante.

Le segnalazioni, i dati personali ivi contenuti e la relativa documentazione sono **conservati** dal RPCT di IGEI per il **tempo strettamente necessario** alla gestione della segnalazione e comunque **non oltre 5 anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

### 6.4. Disciplina delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni devono contenere le generalità del segnalante. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno di IGEI dedicato al whistleblowing saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie e non godono delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Il RPCT di IGEI è tenuto, comunque, a registrare le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione al fine di poterle rintracciare nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima<sup>10</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può, infatti, beneficiare della tutela che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

# Sezione 2 - Canali esterni e sistema di tutele (Rinvio al d.lgs. n. 24/2023)

# 7. Canale esterno per le segnalazioni e la comunicazione delle ritorsioni ad ANAC

In sostituzione del canale interno fornito da IGEI, il segnalante ha facoltà di effettuare una **segnalazione esterna** utilizzando il **canale fornito da ANAC**, nelle seguenti ipotesi:

- 1) canale interno obbligatorio non attivo ovvero non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
- 2) la segnalazione interna ad IGEI non ha avuto seguito;
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna ad IGEI alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Le modalità per effettuare le segnalazioni ad ANAC sono disciplinate nelle Linee guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 reperibili sul sito ANAC, sezione whistleblowing.

I soggetti che ritengano di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione interna in IGEI, al fine di ricevere adeguata tutela possono effettuare una **comunicazione ad ANAC**, secondo le modalità indicate dall'autorità medesima nella Parte Seconda § 2 delle Linee Guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, a cui si rinvia.

#### 8. Divulgazione pubblica

I segnalanti possono, inoltre, effettuare direttamente **una divulgazione pubblica** (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) quando:

- 1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ad ANAC ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- 2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

# 9. Le tutele e le misure di sostegno per il segnalante

A prescindere dal canale utilizzato, il d.lgs. n. 24/2023, ha previsto un articolato sistema di protezione a garanzia del segnalante alle condizioni stabilite dall'articolo 16 del decreto medesimo cui si rinvia.

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023, a cui si rinvia espressamente, comprende:

- La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti indicati (artt. 12, 13, 14);
- Il divieto e la conseguente nullità di misure ritorsive eventualmente adottate in ragione della segnalazione, e la possibilità per il segnalante di ricevere tutela da eventuali ritorsioni rivolgendosi ad ANAC e/o all'autorità giudiziaria per far dichiarare nulla la misura e ottenere l'eventuale risarcimento dei danni con inversione dell'onere della prova a favore del segnalante (artt. 17 e 19);

- La limitazioni della responsabilità e la non punibilità nel caso di rivelazione o diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello professionale forense e medico) ovvero relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali se, al momento della segnalazione, sussistevano ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge (art. 20);
- misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (art. 18)
- il divieto e la conseguente invalidità di rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela sopra indicati, non sottoscritte in sede protetta giudiziaria, amministrativa o sindacale (art. 22).

Le tutele si estendono anche ai soggetti diversi dal segnalante (indicati all'articolo 3, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023) che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela, colleghi di lavoro del segnalante che hanno con questo un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà della persona segnalante.

\*\*\*

#### Disposizioni finali e pubblicazione delle informazioni.

Per la disciplina di dettaglio e per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto si rinvia al d.lgs. n. 24/2023 e alle indicazioni fornite nelle Linee guida dell'ANAC.

Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di adozione e sostituisce la disciplina prevista al par. 4.5 del MOG 231 – Parte generale, fa parte integrante del MOG 231 - Parte speciale -B- in cui è inserito un apposito rinvio, ed è pubblicato nella sezione "società trasparente" del sito di IGEI.

IGEI **pubblica** sul sito istituzionale, in una sottosezione dedicata al *whistleblowing* della sezione "società trasparente", **informazioni** chiare sull'utilizzo del canale interno di IGEI e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riferimento alle procedure e ai presupposti per effettuare la segnalazione e ai soggetti competenti a gestirle, avendo cura di comunicare ai potenziali segnalanti la necessità di specificare che si tratta di una segnalazione "whistleblowing" per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. Le suddette informazioni sono, altresì, rese accessibili alle persone che intrattengono un rapporto giuridico con IGEI in occasione del primo contatto utile. In particolare, vengono comunicate ai consulenti e collaboratori esterni in occasione del conferimento dell'incarico.